

## **Congedo parentale SARS CoV-2 - Istruzioni Inps - Nota di approfondimento**

Si fa seguito alla [comunicazione Ance del 22 ottobre 2021](#) per segnalare che l'Inps, con la [circolare n. 189/2021](#), ha fornito chiarimenti in merito al "Congedo parentale SARS CoV-2" di cui all'articolo 9 del d.l. n. 146/21, riconosciuto ai genitori lavoratori a decorrere dal 22 ottobre u.s. (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, si rammenta che il congedo straordinario Covid è fruibile - oltre che dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps - dai genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, in alternativa all'altro genitore, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, nonché, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Inoltre, ai genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso, l'Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande devono essere presentate esclusivamente ai datori di lavoro.

In ordine ai profili di interesse, l'Inps ha precisato quanto segue.

### **Congedo parentale SARS CoV-2 per genitori lavoratori dipendenti del settore privato**

Il congedo per la cura dei figli conviventi minori di anni 14<sup>1</sup> può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera che in forma oraria. Nel caso di fruizione in modalità oraria restano immutate le regole e la misura dell'indennizzo del "Congedo parentale SARS CoV-2", che rimane su base giornaliera (ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo).

Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, viene meno il relativo diritto e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Il genitore deve quindi tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo.

Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere interessato da una delle seguenti condizioni:

---

<sup>1</sup> Al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Qualora il genitore e il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.

a) infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

b) quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

c) sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la relativa durata.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della predetta legge n. 104/1992, il congedo può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.

Per il godimento di tale beneficio, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente in essere (condizione per la quale vale quanto sopra richiamato), il figlio disabile per il quale si richiede il congedo deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitato in centri diurni a carattere assistenziale e deve essere interessato o da una delle predette condizioni di cui alle lettere a), b), c) oppure dalla chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la relativa durata.

### **Durata e indennizzo del congedo**

Il congedo Covid può essere richiesto in presenza delle richiamate condizioni per periodi ricadenti nell'arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra descritte.

In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.

Per la fruizione del congedo in esame è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2021, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo).

L'indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

L'Inps chiarisce che nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione sarà comunque corrisposta un'unica indennità.

Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della nuova normativa), nonché quelli fruiti dopo l'entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo congedo straordinario Covid, potranno essere convertiti, su richiesta, nel "Congedo parentale SARS CoV-2" e non saranno computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la domanda per congedo Covid per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di formale comunicazione di annullamento.

In tale ipotesi, i lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro abbia effettuato il pagamento anticipato dell'indennità devono dare tempestiva comunicazione al medesimo datore di lavoro della presentazione all'Inps di nuove domande di periodi di congedo Covid, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell'indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell'indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per consentire al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l'Istituto, secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 8 della circolare al quale si rinvia.

Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2", saranno definite le domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.

Per le situazioni di compatibilità e incompatibilità del congedo in esame, sia in modalità giornaliera che oraria, si rimanda ai paragrafi 3, 4 e 5, della circolare.

### **Presentazione della domanda**

L'Inps precisa che le specifiche istruzioni per la presentazione della domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2" saranno fornite con apposito messaggio.

Viene comunque chiarito che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:

- il portale [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID, CIE, CNS,;
- il Contact center integrato (numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all'interno del periodo di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto, oppure alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza e non successivi al 31 dicembre 2021.

Come sopra richiamato, la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2" dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata anche per la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale.

Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” inerenti le giornate di congedo non fruito, ma non quelle relative a periodi già fruiti. In caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.

Nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in possesso della documentazione che dà diritto al congedo, la relativa domanda potrà comunque essere presentata selezionando l’apposita dichiarazione con la quale si impegna a fornire alla Struttura INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.

La procedura consente di allegare tutta la documentazione utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti richiesti.